

PARCO ADDA NORD

DISCIPLINA MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

ISTITUZIONE COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO - DISCIPLINA MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
(art. 81 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12)

Art. 1 Istituzione e funzioni.

La commissione per il paesaggio è un organo collegiale consultivo.

La Commissione per il Paesaggio, con riferimento alle competenze amministrative attribuite al Parco dall'art. 80 della legge regionale 11 marzo 2005 n.12, ha il compito di esprimere pareri nell'ambito dei procedimenti autorizzatori previsti dagli artt. 146, 147 e 159 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, di esprimere i pareri relativi all'irrogazione delle sanzioni amministrative ed agli accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni, ed alle procedure di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, secondo le modalità stabilite dalle "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" di cui alla Delib.G.R. 8 novembre 2002, n. 7/11045.

Art. 2 Composizione

La Commissione si compone di cinque membri, tra cui il Presidente-, e di due membri supplenti.

La commissione per il paesaggio è nominata dal Consiglio di Gestione ovvero l'Organo esecutivo con apposita deliberazione. Con la medesima deliberazione viene altresì designato il Presidente.

Non possono essere componenti della Commissione per il paesaggio e, se nominati, decadono con effetto immediato, coloro che assumono od hanno assunto, nei cinque anni precedenti la nomina, incarichi di qualsiasi genere per conto del Parco Adda Nord. Ai fini dell'alternanza della sua composizione, i commissari potranno essere rinominati solo per un altro mandato consecutivo.

Ai fini della nomina dei componenti della commissione per il paesaggio l'ente provvede a fare pubblicare apposito avviso all'albo e sul sito internet ufficiale, affinché gli interessati possano far pervenire la propria candidatura corredata dal proprio curriculum.

La commissione è rinnovata contemporaneamente al Consiglio di Gestione ovvero l'Organo esecutivo ed i membri della stessa rimangono in carica sino alla nomina dei loro sostituti. La nomina è disposta non oltre 45 giorni dall'insediamento del Consiglio di Gestione ovvero l'Organo esecutivo.

Se nel corso del mandato venga a mancare uno o più componenti si provvede alla loro sostituzione. Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza dei componenti, si intende decaduta l'intera Commissione ed il Presidente del Parco deve senza indugio convocare il Consiglio di Gestione ovvero l'Organo esecutivo per la nomina della nuova Commissione.

Il Presidente della Commissione deve essere in possesso di laurea in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali, nonché dell'abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.

I restanti componenti devono essere scelti tra soggetti che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali. I componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite al Parco.

Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.

I componenti devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere comunale, e non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia e/o urbanistica degli enti facenti parte del Parco.

Art. 3 Modalità di funzionamento

Il Presidente convoca e presiede la Commissione, definendo l'ordine del giorno di ciascuna seduta.

La documentazione inerente i procedimenti di autorizzazione e sanzione paesaggistica è resa disponibile in consultazione all'atto della convocazione presso la segreteria della commissione.

La comunicazione è trasmessa per iscritto, a mezzo fax o per posta elettronica, almeno cinque giorni prima della seduta, a cura del segretario della commissione. La comunicazione viene trasmessa per conoscenza anche al Direttore.

Le sedute della Commissione sono validamente costituite con la presenza del Presidente e di almeno di due membri. Nel caso di assenza del Presidente la seduta è valida con la presenza di tre membri ed è presieduta dal componente più anziano d'età.

I membri della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini fino al quinto grado, compreso l'interesse riguardante la propria clientela ed oggetto dell'intervento sottoposto alla verifica della Commissione per il Paesaggio. L'assenza di interessi dovrà essere rilevata dal verbale della Commissione per il Paesaggio prima dell'inizio di seduta e constare di apposita dichiarazione resa dal singolo membro della Commissione.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Non è ammessa l'astensione. A parità di voto prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.

Il componente dissenziente può chiedere l'inserimento nel verbale della seduta dei motivi del suo dissenso.

Le sedute della Commissione non sono pubbliche. Alle medesime può assistere il Direttore del Parco.

Le sedute della Commissione si tengono presso la sede dell'ente.

In caso di tre assenze consecutive di un membro della Commissione nel corso di un anno, non ritenute validamente giustificate, il Presidente o, nel caso di assenza del Presidente, il membro della Commissione più anziano d'età riferisce al Presidente del Parco, il quale può dare inizio alla procedura di decadenza. Tale procedura viene avviata anche nel caso di impossibilità a svolgere l'incarico per un periodo di tempo continuativo superiore a mesi tre.

I membri della Commissione sono tenuti al segreto d'ufficio.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal dipendente del Parco cui è formalmente attribuita la responsabilità dell'istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica.

Il verbale di seduta, alla cui cura provvede il segretario, si intende approvato con la sottoscrizione da parte del Presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 4 Criteri di valutazione

La commissione per il paesaggio esprime il proprio parere esclusivamente in relazione agli aspetti paesaggistico-ambientali.

Nell'esercizio delle specifiche competenze, la Commissione fa riferimento agli atti di natura paesistica vigenti, con particolare riferimento alle seguenti disposizioni emanate dalla Regione Lombardia:

- Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 approvate con deliberazione di Giunta Regionale Deliberazione di Giunta Regionale n. 9/2727 del 22/12/2011 (BURL n. 2 del 13 gennaio 2012), la quale sostituisce la precedente DGR n. 8/2121 del 15/03/2006, e costituisce il riferimento per tutti gli Enti locali lombardi, dettando criteri, indirizzi e procedure per il miglior esercizio delle competenze paesaggistiche;
- Determinazioni in ordine alla d.g.r. 2727/2011 "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12", approvate con deliberazione di Giunta Regionale n. IX/4138 del 10/10/2012;
- Linee guida per l'esame paesistico dei progetti approvate con deliberazione di Giunta Regionale 8 novembre 2002, n. 7/11045;
- Direttiva "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica" approvata con deliberazione di Giunta Regionale 29 febbraio 2000, n. 6/48740;
- Piano territoriale di coordinamento del Parco Adda Nord.

Art. 5 Compenso e rimborso spese

Ai componenti compete, oltre alla indennità nella misura fissata con deliberazione del Consiglio di Gestione o dell'Organo esecutivo, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute della Commissione e per le visite di sopralluogo.